

CAMERA DEI DEPUTATI N. 388

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è ben noto, le norme che hanno regolato la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare per i vari conflitti sono contenute nei seguenti atti ufficiali:

a) Guerra 1915-1918

circolare n. 225 del 20 aprile 1921 (GM 1921, disp. 15, pag. 285) con la quale vengono fissati i termini al 2 agosto 1921.

b) Guerra 1940-1945

circolare ministeriale n. 154/AG del 24 maggio 1948 che fissa i termini al 30 giugno 1948;

circolare ministeriale n. 116520/1 del 31 dicembre 1948 che proroga al 31 gennaio 1949 il termine per la presentazione anche di duplicato di proposte da ritenere

smarrite per causa di forza maggiore e determina che non siano più accolti esposti o reclami tanto da parte degli interessati quanto da parte dei proponenti;

circolare ministeriale n. 104550/L del 28 maggio 1959 la quale chiarisce in esito a quanto disposto dalla circolare 116520/1 che si intendono chiusi al 31 gennaio 1949 anche i termini per l'inoltro di esposti relativi a proposte che a tale data non erano state ancora decise;

decisione n. 1049 del 30 dicembre 1954 del Consiglio di Stato che afferma il principio che non è valido il provvedimento di rifiuto basato sulla scadenza dei termini, quando esiste una prova atta a dimostrare che una proposta venne formulata. In base a tale decisione l'amministrazione cura la ricerca dei dati e ricostruisce — previa autorizzazione del Ministro —

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(circolare n. 1/30000) — la proposta, sem-
preché agli atti dell'amministrazione ri-
sulti un documento redatto nei termini
(31 gennaio 1949);

legge 13 dicembre 1956, n. 1431, che
fissa i termini ad un anno dal rientro
dalla Russia ed a sei mesi dalla data
dell'autorizzazione;

la legge 13 dicembre 1956, n. 1431,
che concedeva a seguito del rientro dalla
prigionia dalla Russia nel 1950 e 1954 di
militari italiani, l'autorizzazione della tra-
smissione di proposte di decorazioni al
valore militare nei casi in cui il proposto o
la prima autorità competente fossero rien-
trati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948.
Per i casi di rientro avvenuti dopo l'entrata
in vigore della presente legge i termini sono
fissati ad un anno dal rientro ed a sei mesi
dalla data di autorizzazione;

circolare ministeriale n. 1/30000 del
23 luglio 1959 che stabilisce che eventuali
casi di carattere eccezionale potranno es-
sere prospettati al Ministro della difesa
che si riserva la decisione di inoltrare la
pratica alla Commissione militare consul-
tiva unica;

disposizione ministeriale f. n. 14182/
OAP/1° del 29 maggio 1985 che abroga la

circolare 1/30000 in data 23 luglio 1959.
Eventuali casi di effettiva eccezionalità
potranno essere valutati solo se interve-
nuta specifica disposizione legislativa di
deroga in termini previsti dalla normativa
in vigore.

A causa della decadenza dei termini
contenuti negli atti di cui sopra molti
valorosi ex combattenti sono stati privati
della meritata decorazione proponibile nei
loro confronti e ciò ha destato giustificate
proteste nella categoria interessata.

Tali proteste trovano anche giustifica-
zione dalla constatazione che frequente-
mente nella *Gazzetta Ufficiale* ancora oggi
sono riportate concessioni di decorazioni
al valor militare nei confronti di ex parti-
giani che hanno combattuto durante la
guerra di liberazione.

Tale disparità di trattamento posta in
atto ai danni degli ex combattenti delle
Forze armate lede la loro dignità e causa
giustificato malumore, delusioni e vivaci
proteste.

Per porre rimedio a quanto sopra, ap-
pare opportuno riaprire i termini per la
presentazione di dette proposte di deco-
razione e, pertanto, sottopongo alla vo-
stra attenzione la presente proposta di
legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I termini per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare a favore di ex combattenti delle Forze armate sono riaperti per la durata di cinque anni a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge.